



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 gennaio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario - relatore
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2023/2025, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR;

VISTA la deliberazione n. 18/2025/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2025;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2025, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per l'anno 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2023 e al bilancio di previsione 2023/2025 del Comune di Casaleone (VR), dalla quale emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate nelle seguenti tabelle.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri del bilancio di previsione 2023/2025, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel).

Gli equilibri del rendiconto 2023, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla BDAP, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI COMPETENZA

	RENDICONTO 2023
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	583.182,45
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	576.157,45
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	670.980,16
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	-164.149,60
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	-164.149,60
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	-162.733,60
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	419.032,85
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	412.007,85
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	508.246,56

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2023
Fondo cassa	1.896.362,35
Residui attivi	3.719.491,12
Residui passivi	2.164.015,13
FPV	1.869.464,96
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023	1.582.373,38
Totale accantonamenti	781.866,45
<i>di cui: FCDE</i>	28.578,50
Totale parte vincolata	406.844,71
Totale parte destinata agli investimenti	100.000,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2023	293.662,22

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

	Rendiconto 2023 Accertamenti (c)	Rendiconto 2023 Riscossioni (d)	% (c/d)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	45.155,88	34.669,85	76,78%
Tit.1 competenza	2.339.047,44	2.293.188,64	98,04%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	54.803,38	31.627,13	57,71%
Tit.3 competenza	810.772,18	782.080,13	96,46%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2023
Fondo cassa finale	1.896.362,35
Cassa vincolata	225.000,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	----
<i>di cui non restituita</i>	
Tempestività dei pagamenti	-12,44

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2023
Residuo debito al 31/12/2023	3.845.352,54

L'Ente rispetta il limite all'indebitamento, disposto dall'art. 204 del Tuel nella misura del 10% come valore d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, attestandosi su una percentuale del 4,07% (cfr. tabella 11, sezione III, dati contabili del questionario sul rendiconto 2023).

Anche il parametro di deficitarietà strutturale 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) presenta un valore pari al 15,67% (cfr. prospetto "RND a Indicatori sintetici" del documento contabile "Piano degli indicatori e dei risultati attesi" - fonte: BDAP), inferiore alla soglia critica del 16%.

2. Il controllo in merito alla situazione finanziaria risultante dal bilancio di previsione 2023/2025 e dal rendiconto relativo all'esercizio 2023 ha richiesto specifici approfondimenti istruttori (prot. n. 8083 del 16 ottobre 2025 e prot. n. 8663 del 29 ottobre 2025), riscontrato dall'Ente e dall'Organo di revisione con note acquisite al prot. n. 8468 del 24 ottobre 2025, n. 8591 del 28 ottobre 2025 e n. 8834 del 31 ottobre 2025).

3. Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Casaleone (VR) è stato destinatario della deliberazione n. 225/2022/PRSE, con la quale la Sezione, per l'esercizio 2020, aveva:

- raccomandato di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione;
- raccomandato un costante monitoraggio sulla riscossione delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria e, più in generale, di tutti i residui;
- rilevato che il fondo di dotazione era negativo per € -1.730.613,33.

DIRITTO

1. L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Casaleone (VR) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le relazioni sul bilancio di previsione degli esercizi 2023/2025 e sul rendiconto dell'esercizio 2023, redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2023/INPR e n. 8/SEZAUT/2024/INPR.

Dall'esame delle relazioni trasmesse e dagli esiti dell'istruttoria condotta non sono emerse irregolarità gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3, del Tuel. Tuttavia, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, appare opportuno segnalare all'Ente la presenza di irregolarità contabili idonee, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ogni ente pubblico locale.

Tanto si rappresenta, affinché l'Ente destinatario della pronuncia di questa Corte possa assumere misure autocorrettive, di sua esclusiva competenza, idonee ad addivenire al superamento delle criticità segnalate.

Si evidenzia, altresì, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità di seguito segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. Mancato stanziamento relativo al Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2023/2025

In sede istruttoria è emersa l'assenza del Fondo pluriennale vincolato (FPV), sia di parte corrente che di parte capitale, per il primo esercizio ricompreso nel bilancio di previsione 2023/2025.

In sede istruttoria, l'Ente ha precisato che *“lo schema del bilancio di previsione 2023-2025, predisposto tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 28/01/2023. Sulla base delle informazioni e*

delle evidenze contabili disponibili al momento della redazione del bilancio stesso non risultava FPV da iscrivere in entrata e conseguentemente i relativi impegni finanziati con FPV.

La mancata valorizzazione del FPV nel bilancio di previsione 2023-2025 è stata oggetto di successiva rettifica in sede di variazione di assestamento generale, con la corretta determinazione del fondo ai sensi del punto 5.4 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

L'Ente ha provveduto ad aggiornare lo stanziamento del fondo pluriennale vincolato a seguito dell'approvazione del riaccertamento dei residui da parte della Giunta, avvenuto con Delibera n. 22 del 15/02/2023, determinando il Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti per € 126.664,15 ed il Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale per € 1.222.740,40.

L'errore originario è stato di natura meramente tecnica e non ha comportato effetti sugli equilibri complessivi di bilancio. In sede di rendiconto 2023 il FPV risulta correttamente rappresentato sia per la parte corrente sia per la parte capitale”.

La Sezione, nel prendere atto che l'Ente ha stanziato i Fondi pluriennali vincolati di parte corrente e di parte capitale in occasione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (quindi, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025), rammenta, nuovamente, la necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell'allegato A/2 al d.lgs. n. 118/2011 e nei relativi esempi, evidenziando che la non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità del bilancio; il Fondo assolve, infatti, alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni “*legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria*” (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile nella sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri, pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

3. Mancato accantonamento alla voce “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”

Nel questionario sul rendiconto 2023 l'Organo di revisione afferma che l'Ente non ha usufruito di anticipazione di liquidità di cui al d.l. 8 aprile 2013, n. 35 (conv. in legge 6 giugno 2013, n. 64). Tale affermazione, tuttavia, risulta smentita dall'esame dell'ulteriore documentazione in atti e, in particolare, dai dati contenuti nella BDAP dai quali emerge che l'Ente, avendo usufruito della suddetta anticipazione di liquidità, ha correttamente accantonato nel risultato d'amministrazione il FAL (fondo anticipazioni di liquidità) per un importo pari a € 687.088,42, corrispondente al debito residuo, dando altresì evidenza della riduzione dell'accantonamento nella misura della quota rimborsata nell'esercizio, ma non ha provveduto ad accantonare le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL

nell'apposita voce denominata "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" (nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 del d.l. n. 73/2021 e della FAQ n. 47 della Commissione Arconet del 3 dicembre 2021, in merito alla contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità).

In sede istruttoria, l'Ente ha, dapprima, affermato che "il Comune di Casaleone non ha beneficiato di anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 né dei successivi rifinanziamenti. Pertanto, non sussiste alcun obbligo di accantonamento del relativo fondo nel risultato di amministrazione 2023.

Gli importi si riferiscono alle anticipazioni richieste nel 2013 e 2014:

Anticipazione di liquidità del 06/06/2013 € 312.504,89

Il piano ammortamento inizia il 31/05/2014 e termina il 31/05/2042 (29 anni) a rate costanti di euro 16.901,82 - tasso di interesse fisso del 3,302%

Rata n.	Data scadenza	Residuo capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
10	31/05/2023	244.576,68	8.825,90	8.075,92	16.901,82

Anticipazione di liquidità del 06/11/2013 € 312.504,89

Il piano ammortamento inizia il 01/02/2015 e termina il 01/02/2042 (28 anni) a rate costanti di euro

17.562,81 - tasso di interesse fisso del 3,44%

Rata n.	Data scadenza	Residuo capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
9	01/02/2023	250.970,40	8.929,43	8.633,38	17.562,81

Anticipazione di liquidità del 15/10/2014 € 250.000,00

Il piano ammortamento inizia il 31/05/2015 e termina il 31/05/2044 (30 anni) a rate costanti di euro

10.061,34 - tasso di interesse fisso dell'1,295%

Rata n.	Data scadenza	Residuo capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
9	31/05/2023	191.541,34	7.580,88	2.480,46	10.061,34

Si precisa infine che la quota è presente nell'Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate del Rendiconto 2023".

A seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti, l'Ente ha precisato quanto segue:

"1. Si attesta che il Comune di Casaleone ha proceduto all'attivazione di anticipazioni di liquidità esclusivamente negli esercizi finanziari 2013 e 2014, ai sensi del Decreto-Legge n. 35 del 2013. Si precisa che, negli esercizi 2023, 2024 e 2025, non sono state attivate ulteriori anticipazioni di liquidità.

La normativa di riferimento applicabile alle anticipazioni di liquidità attivate negli anni 2013 e 2014 è individuata nel citato Decreto-Legge n. 35/2013 e successive modificazioni

e integrazioni. Si allegano, per completezza documentale, i piani di ammortamento predisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti.

2. Si attesta che, nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2023, nonché in quello relativo all'esercizio 2024, la quota accantonata del risultato di amministrazione non ricomprende l'Utilizzo del Fondo Anticipazioni di Liquidità (F.A.L.).

Si precisa, per completezza, che nel rendiconto dell'esercizio 2022 il risultato di amministrazione includeva correttamente l'Utilizzo del suddetto Fondo.

A seguito dell'avvicendamento nella figura del Responsabile del Servizio Finanziario, intervenuto alla fine dell'anno 2022, e considerata la contestuale carenza di personale qualificato, l'Ente ha ritenuto opportuno affidare a una società esterna l'attività di redazione del rendiconto 2023. Si evidenzia altresì che, nel mese di maggio 2024, è intervenuta la sostituzione del Revisore unico dell'Ente.

Le circostanze sopra esposte hanno comportato il mancato accantonamento dell'Utilizzo del Fondo Anticipazioni di Liquidità nei rendiconti 2023 e 2024.

Si rappresenta, infine, che l'Amministrazione comunale porrà particolare attenzione a tale adempimento in sede di predisposizione e approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2025".

Al riguardo, il Collegio osserva che l'art. 52, co.1-ter, del d.l. n. 73/2021 prevede che "a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso".

Come chiarito dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna nella deliberazione n. 77/2023, in applicazione di tale norma, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali non possono più operare la riduzione del FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio, ma devono ridurre il FAL solo "in sede di rendiconto", nell'allegato a) e a/1), e devono applicare la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Al fine di consentirne l'applicazione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità". Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021:

- nell'allegato a) deve essere iscritto il FAL per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio e, tra "gli altri accantonamenti" è accantonata la quota liberata come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità";
- nell'allegato a/1, nella colonna d) "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto", devono essere registrati sia la riduzione del FAL nell'apposita voce, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli "altri accantonamenti".

La Sezione, pertanto, accerta, nel rendiconto 2023, la mancata iscrizione della quota del FAL liberata nell'apposito fondo denominato "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", condizione per l'applicabilità di detta quota al successivo bilancio di previsione, con la conseguente non corretta determinazione della componente accantonata (altri accantonamenti) del risultato di amministrazione 2023 e, conseguentemente, del relativo risultato di amministrazione disponibile.

Dall'analisi dei piani di ammortamento relativi alle tre anticipazioni di liquidità con la Cassa depositi e prestiti, allegati alla nota acquisita al prot. n. 8834/2025, è emerso, inoltre, che l'Ente, nel rendiconto 2023, ha ridotto l'accantonamento al fondo anticipazione liquidità per € 24.660,21, pari alle tre rate scadute nell'esercizio 2022 (€8.543,78 + 8.632,47 + 7.483,96), come risulta dall'allegato "All. a1) Elenco risorse accantonate" (Fonte: BDAP), e non alle tre rate scadute nel 2023 per complessivi € 25.336,21 (€8.825,90 + 8.929,43 + 7.580,88), diversamente da quanto previsto dal citato art. 52, co.1-ter, del d.l. n. 73/2021, che prevede che *"in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1"*.

Conclusivamente, la Sezione invita l'Ente ad assicurare la corretta contabilizzazione del FAL, provvedendo, ove necessario, ad adottare ogni più opportuno atto al fine di riallineare la propria contabilità ai piani di ammortamento della Cassa depositi e prestiti.

4. Criticità nella riscossione entrate del titolo 3 e delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada

In sede istruttoria sono emerse le seguenti percentuali di riscossione delle entrate extratributarie:

- entrate afferenti al titolo 3, in conto residui, pari al 57,71%;
- entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, in conto competenza, pari al 39,46% e, in conto residui, pari allo 0%.

A seguito di richiesta di chiarimenti, per quanto riguarda la riscossione delle entrate extratributarie, l'Ente ha affermato che *“la percentuale di riscossione in conto residui (57,71%) è influenzata dalla presenza di entrate connesse al corrispettivo del servizio di illuminazione votiva anno 2023, incassate interamente nel 2024 e dalle sanzioni del Codice della strada (...)”* e, per quanto riguarda, in particolare, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, di aver *“avviato attività di recupero coattivo delle entrate da sanzioni C.d.S. mediante:*

- *emissione di ingiunzioni fiscali e solleciti di pagamento;*
- *affidamento a concessionario esterno per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;*
- *monitoraggio periodico degli incassi e aggiornamento dei flussi informativi.*

Le misure sono finalizzate a migliorare i tassi di riscossione nel corso del 2024 e 2025.

Anno residuo	Elenco residui al 31/12/2023	Elenco residui al 23/10/2025
2015	9.517,82	4.787,89
2017	148,24	0,00
2019	1.032,60	1.032,60
2020	682,20	375,24
2021	3.809,35	1.749,46
2022	6.263,95	1.882,11
2023	3.134,41	2.736,08
Totale	24.588,57	12.563,38

“.

La Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni più opportuna azione al fine di garantire l'efficienza dell'attività di riscossione delle entrate extratributarie, sottolineando che l'artificioso mantenimento di residui attivi mina la significatività del risultato di amministrazione e, più in generale, la stessa attendibilità del rendiconto, configurandosi come un'irregolarità contabile destinata a ripercuotersi sulla gestione di bilancio, sulla attività di programmazione della spesa e sulla costruzione degli equilibri di cassa.

5. Criticità nella gestione dei residui attivi e residui vetusti - Mancata corrispondenza dei residui attivi iniziali con quelli provenienti dall'esercizio 2022

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2023 e degli schemi di rendiconto presenti nella BDAP sono emerse le seguenti criticità:

- a) i residui attivi al 1° gennaio 2023 sono pari a € 1.539.018,59, non coincidenti con i residui attivi al 31 dicembre 2022, pari a € 1.529.018,59;
- b) incremento dei residui attivi afferenti al titolo IV;
- c) permanenza di residui attivi e passivi risalenti ad esercizi precedenti il 2022 per i titoli I, II, III, IV e VI d'entrata e I, II e VII di spesa.

Dall'analisi dei dati di rendiconto (fonte: BDAP – prospetto “Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese”) è emerso, inoltre, un incremento dei residui passivi al 31 dicembre 2023 rispetto al corrispondente valore ad inizio esercizio,

passando da € 774.412,60 al 1° gennaio 2023 a € 2.164.015,13 al 31 dicembre 2023, principalmente riconducibile ai residui afferenti ai titoli I e II. Parallelamente, l'Ente ha registrato un incremento dei debiti v/fornitori (fonte: BDAP – prospetto “Stato patrimoniale – passivo”) pari ad euro 1.321.239,02.

In sede istruttoria, l'Ente ha precisato di aver “accertato nel corso del 2024 e del 2025 un malfunzionamento del gestionale in uso nella gestione dei residui, verificando che alcuni residui venivano inspiegabilmente duplicati. Si è provveduto quindi ad effettuare il corretto riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato n. 4/2” e che “l'errore è stato correttamente riassorbito con il Rendiconto 2024”.

Inoltre, è stato precisato che “l'incremento dei residui al titolo IV è riconducibile principalmente ai progetti PNRR e ai trasferimenti in corso di erogazione, tali importi sono sensibilmente ridotti nel 2024.

È in corso una verifica puntuale delle partite risalenti ad annualità precedenti, al fine di garantire la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione 2023.

L'Organo di Revisione ha inoltre verificato la corretta contabilizzazione dei fondi PNRR nel rispetto delle indicazioni della FAQ Arconet n. 48” e che “anche in questo caso i residui presenti sono connessi principalmente ai progetti PNRR e alla difficoltà di gestione di diversi cantieri nelle scuole interessate ai lavori che hanno causato rallentamenti. Nel corso del 2024 tali importi sono stati sensibilmente ridotti. Tali debiti sono stati correttamente iscritti nello Stato Patrimoniale.

Si precisa infine che ad oggi non sussistono contestazioni/contenziosi con i fornitori”.

La Sezione, pertanto, accerta la mancata corrispondenza dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2022, pari a € 1.529.018,59, e i residui al 1° gennaio 2023, pari a € 1.539.018,59, e che tale disallineamento ha, inevitabilmente, determinato una sovrastima del risultato di amministrazione 2023, superata solamente nell'esercizio 2024.

Con riferimento all'incremento dei residui attivi afferenti al titolo IV, la Sezione raccomanda all'Ente, nell'accertare i contributi a rendicontazione per il finanziamento di spesa a specifica destinazione, la corretta applicazione del principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.6.

6. Errata compilazione degli allegati al risultato di amministrazione

In sede istruttoria è emerso che negli allegati al risultato di amministrazione le somme accantonate, vincolate e destinate al 1° gennaio 2023 non corrispondono con le rispettive somme accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione 2022 (cfr. allegati rendiconto 2022).

L'Ente, chiamato a fornire chiarimenti, ha precisato quanto segue:

“Allegato A/1

Si conferma che nel 2022 è stato iscritto nel modo scorretto la quota FAL, la quale è stata inserita unicamente nella sezione Fondo anticipazioni liquidità.

Allegato A/2 - Allegato A/3

Si conferma che la differenza riscontrata è dovuta:

- *per le voci presenti nel 2022 e non nel 2023: sono state interamente utilizzate nel corso del 2022, non è stata data valorizzazione per un errore di gestionale,*
- *per le nuove voci presenti nel 2023 l'errore è dovuto all'inserimento scorretto nella colonna a anziché c.*

Si evidenzia che dal Rendiconto 2024 si è corretta la criticità”.

La Sezione richiama l'Ente, per i futuri esercizi, alla corretta compilazione degli allegati in questione.

7. Ristori di spesa non utilizzati a seguito dell'emergenza Covid

In sede istruttoria è emerso che il Comune di Casaleone risulta non aver utilizzato ristori Covid per € 2.939 (cfr. allegato “All-ARistori-non-utilizzati-al-31.12.2022-Dati-Definitivi” al d.m. 19 giugno 2022), relativi a: “Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020”, da restituire all'entrata del bilancio dello Stato in rate di € 735 ciascuna nelle annualità 2024, 2025, 2026 e 2027, dei quali, tuttavia, non si trova riscontro tra le risorse vincolate al 31 dicembre 2023 (cfr. prospetto “All. a2) Elenco risorse vincolate al rendiconto 2023” Fonte: BDAP).

L'Ente, chiamato a fornire chiarimenti, ha precisato che “*le somme pari a € 2.939, relative al Fondo per la sanificazione degli ambienti – art. 114, comma 1, D.L. 18/2020, sono state correttamente registrate e restituite nel corso del 2023, dal 2024 sono state iscritte nell'allegato A/2. Pertanto, la criticità segnalata risulta superata*”.

La Sezione, pertanto, accerta il mancato vincolo, al 31 dicembre 2023, dei trasferimenti relativi ai ristori di spesa non utilizzati, a seguito dell'emergenza Covid, per € 2.939,00.

8. Mancata assegnazione degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento

Dall'analisi del questionario è emersa la mancata assegnazione degli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali, tali per cui, in caso di non rispetto dei tempi di pagamento, sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento, ai sensi dell'art. 4-bis del d.l. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

In sede istruttoria, l'Ente ha confermato che “*nel corso del 2023 l'Ente ha assegnato tale obiettivo unicamente al Responsabile del Settore Finanziario. L'Ente ha recepito le*

disposizioni dell'art. 4-bis del D.L. 13/2023 (convertito nella L. 41/2023), e nel corso del 2024 e del 2025 ha introdotto specifiche penalità per il mancato rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali per tutti i Responsabili”.

La Sezione raccomanda di assicurare che il sistema di misurazione e valutazione della *performance* sia pienamente conforme alle disposizioni di cui al citato d.l. n. 13/2023, richiamando sul punto le indicazioni fornite nelle relative circolari della Ragioneria generale dello Stato, e invita l'Organo di revisione ad effettuare le necessarie verifiche sulla corretta applicazione della normativa vigente, anche in sede di valutazione delle *performance*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, esaminato il questionario sul bilancio di previsione 2023/2025 e sul rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Casaleone (VR), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- rileva il mancato stanziamento del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2023/2025 e richiama, nuovamente, l'Ente a determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione;
- accerta la mancata iscrizione, nel rendiconto 2023, della quota liberata del Fondo anticipazioni di liquidità nell'apposito fondo denominato "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" e invita l'Ente ad assicurare la corretta contabilizzazione del FAL, provvedendo altresì, ove necessario, ad adottare ogni più opportuno atto al fine di riallineare la propria contabilità ai piani di ammortamento della Cassa depositi e prestiti;
- rileva la ridotta percentuale di riscossioni in conto residui delle entrate extratributarie e richiama l'Ente all'adozione di ogni più opportuna azione al fine di garantire l'efficienza dell'attività di riscossione;
- accerta la mancata corrispondenza, nel rendiconto 2023, tra i residui attivi provenienti dall'esercizio 2022 e i residui al 1° gennaio 2023, con conseguente sovrastima del risultato di amministrazione;
- raccomanda la corretta applicazione del principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.6, nella contabilizzazione dei contributi a rendicontazione;
- rileva errori nella compilazione degli allegati A1, A2 e A3 del risultato di amministrazione;
- accerta la mancata iscrizione, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, del vincolo ai trasferimenti relativi ai ristori di spesa non utilizzati a seguito dell'emergenza Covid;

- raccomanda di assicurare che il sistema di misurazione e valutazione della *performance* sia pienamente conforme alle disposizioni di cui al d.l. n. 13/2023, come precisato in parte motiva.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Casaleone (VR).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2026.

Il Magistrato relatore

Chiara BASSOLINO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2026.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

F.to digitalmente